



Allegato A

COMUNE DI LINAROLO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

S O M M A R I O

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale

Articolo 2 – Soggetti passivi

Articolo 3 – Scaglioni di reddito

Articolo 4 – Versamenti

Articolo 5 – Controllo, accertamento e liquidazione

Articolo 6 – Aliquote

Articolo 7 – Norme transitorie e finali

Articolo 1 **Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale comunale all'IRPEF.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. La deliberazione ha efficacia per l'anno di riferimento se pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Articolo 2 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 3

Scaglioni di reddito

L'imposta lorda sui redditi e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento;

Articolo 4

Versamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:
 - I) la prima in acconto entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:
 - a) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblicazione della deliberazione entro il **20 dicembre**;
 - b) l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione in data successiva al **20 dicembre**.
 - II) la seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.
3. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
5. Fino alla concorrenza dell'importo minimo di € 20,00 (VENTI/00) i contribuenti non devono effettuare alcun versamento e ad essi non sono dovuti i rimborsi.

Articolo 5

Controllo, accertamento e liquidazione

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle afferenti la contestazione o l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 6

Aliquote

Le aliquote sono stabilite annualmente con deliberazione dell'organo competente

Articolo 7

Norme transitorie e finali

1. E' fatto rinvio alle disposizioni di legge per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.